

Esclusione della sacramentalità*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE DEL LAZIO — ROMANA — *Nullitatis Matrimonii* — 17 settembre 1997 — Martín de Agar, Ponente

Matrimonio — Consenso — Sacramentalità — Esclusione — Simulazione parziale.

Matrimonio — Consenso — Indissolubilità — Esclusione — Simulazione parziale.

La sacramentalità può essere oggetto specifico di un atto positivo di volontà escludente, come lo può essere di speculazione intellettuale, senza con ciò negare l'inseparabilità ontologica fra alleanza matrimoniale, tra battezzati, e sacramento. Il rifiuto specifico della sacramentalità non equivale, sul piano intenzionale, a quello del matrimonio stesso, per cui può essere adottato come capo di nullità autonomo, alla stregua delle proprietà essenziali. Invece non si richiede nei nubendi una specifica volontà sacramentale, oltre a quella semplicemente matrimoniale, che di per sé include tutti gli elementi e proprietà essenziali.

Parimenti non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso indissolubile. L'esclusione positiva dell'indissolubilità rende il consenso non matrimoniale, ma sul piano delle intenzioni è compatibile con il desiderio di sposare e quindi non equivale a l'esclusione del matrimonio stesso.

La prova della simulazione richiede quella di motivazioni sufficienti a provocare l'intenzione simulatoria, tuttavia l'esistenza di movente non basta a provare la positiva volontà simulatoria.

(Omissis) — FACTISPECIES — 1. Michele e Francesca si sono incontrati prima volta il 26 luglio 1976 nella piazza di *(omissis)* in occasione della preparazione di una rappresentazione teatrale per la festa del paese. La ragazza aveva appena compiuto i 18 anni e il ragazzo, 9 anni più grande di lei, si sentì subito attratto, quindi fece in modo di poterla frequentare, andando a casa di lei per darle ripetizioni di matematiche per gli esami di riparazione. La donna rimase colpita dall'interesse che lui manifestava nei suoi confronti.

2. Così iniziò un reciproco, forte innamoramento ben visto in partenza dai rispettivi genitori, che diedero l'assenso alla frequentazione in vista del matrimonio, senza che

* Sentenza. Pubblicata in «IDE» (1999/4) P.II, p. 349-359. Seguita da un commento di M.A. ORTIZ, *Sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio*, ivi, p. 359-370.

fosse ostacolo la differenza di età tra i due; anche perché il padre di lei conosceva bene Michele essendo questi stato suo allievo di scuola.

3. I fidanzati si trovavano bene insieme e il rapporto prenuziale è stato sostanzialmente sereno. Francesca è un carattere forte e ribelle ma anche simpatica, aperta ed affettuosa; all'epoca studiava sì e no per perito chimico. Egli, un po' più chiuso e riflessivo ma anche aperto e di buon carattere, dopo il diploma in ragioneria si era iscritto alla Facoltà di economia e commercio. Soffriva di seri attacchi di asma.

4. Presto si iniziò a parlare di matrimonio e a fare i preparativi nonostante la giovane età di Francesca. Questa però, malgrado la formazione cattolica ricevuta nell'infanzia, dopo la cresima si era molto allontanata dalla Chiesa, nei confronti della quale assumeva atteggiamenti piuttosto critici dichiarandosi atea. Frequentando l'ambiente studentesco dell'istituto aveva aderito a idee contestatarie e di sinistra, anche per contrastare suo padre che -secondo lei- la controllava troppo e pretendeva imporle le sue scelte. Anche per avere una sua libertà l'idea del matrimonio con Michele le piaceva.

5. Benché lei avrebbe preferito instaurare una semplice convivenza, i due decisero il matrimonio in Chiesa per accontentare il fidanzato e le rispettive famiglie. Le nozze furono celebrate con normalità nel luglio 1977 a (*omissis*); la coppia andò in viaggio a (*omissis*) e tornati si stabilì per conto proprio in una villa donata a Francesca da sua nonna. Il matrimonio fu consumato regolarmente e la donna al poco tempo rimase incinta, secondo le sue prenuziali previsioni (35). Quindi la figlia Elena nacque nel maggio 1978 cercata e voluta dai due.

6. La convivenza è andata bene fino alla nascita della figlia. Da allora la sempre più invadente presenza in casa dei di lei familiari (mossi forse dal desiderio di aiutare) ha interferito negativamente nel processo di maturazione della coppia. La donna riprese a studiare, questa volta per infermiera, mentre lui lavorava e cercava di fare la laurea in psicologia; la diversità di impegni, di ambienti frequentati e di orari ha finito per allontanare moralmente l'uno dall'altro, sicché il reciproco disinteresse ha via via esaurito il rapporto.

7. Sorte le conseguenti liti, lei si è riattaccata alla sua famiglia e lui si è rifugiato nel lavoro. Egli ha tentato di salvare il matrimonio ma le sue iniziative non sono state recepite dalla moglie, poiché costei nel frattempo si era già trovata un altro uomo e lo fece sapere al marito il quale, nel gennaio 1982, andò a vivere per conto suo, tentando però qualche volta la riconciliazione, ma senza successo. C'è la separazione legale ma nessuno dei due ha chiesto il divorzio.

8. In data 22 febbraio 1995 il marito, tramite il suo legale, ha presentato la presente causa nel nostro Tribunale chiedendo la dichiaratoria di nullità per avere la donna

escluso sia la dignità sacramentale che l'indissolubilità del matrimonio celebrato, e ciò in base soprattutto alla mentalità laica e contestataria della moglie.

9. Il Presidente del Tribunale ha designato il Collegio giudicante, composto dai giudici sopra menzionati, con decreto del 28 febbraio 1995.

10. Il 15 marzo dello stesso anno, il Presidente del Collegio giudicante, constatata la competenza del Tribunale a motivo del luogo della celebrazione delle nozze ed espletate le verifiche occorrenti, ha decretato l'accettazione del libello e l'ammissione dell'Avv. (*omissis*) quale procuratore e patrono dell'attore, convocandolo, insieme alla convenuta e al Difensore del vincolo, a comparire per la concordanza del dubbio.

11. La seduta per la contestazione della lite ebbe luogo il giorno 8 aprile 1995, dinanzi al Presidente del Collegio giudicante, presenti il Difensore del vincolo e la convenuta.

12. Fatti presenti dal Giudice i capi di nullità accusati dalla parte attrice, la convenuta dichiara essere vero quanto esposto nel libello e si rimette alla giustizia del Tribunale, il Difensore del vincolo dichiara di non avere nulla da eccepire. Il Giudice quindi, poiché la parte attrice insiste sui capi accusati, dispone che il dubbio venga formulato come segue: «*An constet de matrimonii nullitate in casu ex capite defectus matrimonialis consensus ob exclusionem dignitatis sacramentalis matrimonii et boni sacramenti ex parte mulieris*».

13. Nella fase istruttoria del processo si sono raccolte le deposizioni delle parti, le dichiarazioni di 4 testimoni di parte attrice e 4 d'ufficio, nonché gli atti della separazione consensuale e il processicolo prematrimoniale.

14. Espletata l'istruttoria e pubblicati gli atti, si è data alle parti in giudizio la facoltà di esaminarli e di presentare al Tribunale le osservazioni e le argomentazioni, sia di diritto sia di fatto, che hanno ritenute opportune riguardo al merito della causa a norma di legge.

Spetta ora a questo Collegio dare risposta al dubbio formulato con la seguente sentenza definitiva.

In iure

15. Accusato di nullità il matrimonio per esclusione della sacramentalità, in base al c. 1101 § 2, ci troviamo dinanzi al problema se essa sia da considerare o meno un capo autonomo di nullità. La questione è oggi dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza. Una grande e importante parte degli autori, seguendo la dottrina più antica nega tale possibilità, sia sulla base della inseparabilità tra patto nuziale e sacramento, per cui "tra battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento" (c. 1055 § 2), sia sul fatto che non si richiede la fede per amministrare o ricevere validamente i sacramenti. Per loro dunque la esclusione della

dignità sacramentale richiederebbe, comporterebbe o sarebbe uguale alla esclusione del matrimonio stesso.

16. Termini questi che però non sono sinonimi, poiché *richiedere* si deve riferire all'oggetto dell'atto positivo di volontà escludente, significando che soltanto si può escludere la sacramentalità volendo escludere lo stesso matrimonio, negando per tanto la detta autonomia; mentre *comportare* o *essere uguale* si riferisce agli effetti che, lo si voglia o meno, avrebbe l'esclusione della sacramentalità, il che peraltro si può affermare in qualsiasi delle fattispecie di simulazione parziale.

17. Più di recente non mancano autori e decisioni rotali (Cf. una c. Serrano, 6.IV.1986, RRD 78 (1991) 287-298) che ammettono la autonomia del detto capo, con argomenti però di non uguale valore. Alcuni infatti sembrano mettere in discussione i capisaldi anzidetti (cioè l'inseparabilità e la non necessità della fede); a ragione i critici di questo orientamento adombrano dietro il capo di esclusione della sacramentalità la nascita di nuovi *capita nullitatis* di mancanza di una specifica *intentio sacramentalis* o di mancanza di fede. Altri sostenitori della detta autonomia semplicemente affermano la possibilità e rilevanza giuridica di una specifica volontà contro la sacramentalità, senza mettere in discussione i detti principi.

18. Infatti, la sacramentalità altro non è che la dignità con cui Gesù Cristo (non i contraenti per loro volontà o per la loro fede) riveste, sana ed eleva all'ordine della grazia lo stesso matrimonio naturale quando si compie tra battezzati, facendo di esso il segno della Sua unione sponsale con la Chiesa (cf. Const. *Gaudium et spes*, 48b). Quindi è verissimo che tra battezzati non può esistere un vero matrimonio solamente naturale: o non è vero matrimonio o è per ciò stesso sacramento. Ed è anche vero che la dignità sacramentale non avviene per volontà dei nubenti o per la loro fede, nel senso che essi debbano esplicitamente volerla o avere piena fede nel sacramento: basta che vogliano celebrare un vero matrimonio *in facie Ecclesiae* perché tale elevazione avvenga *ex opere operato*.

19. Eppure la autonomia del detto capo di nullità teoricamente c'è, giacché, come accenna il Difensore del vincolo deputato, una cosa è il piano teologico (ontologico sacramentale) e un'altra il piano psicologico nel quale si elabora il consenso delle parti. Entrambi interessano al diritto in quanto scienza pratica del giusto. Che una cosa non possa essere non significa che non possa essere voluta o che tale volontà non abbia alcun effetto.

20. Le basi ontologiche e teologiche del diritto non fanno di esso ontologia o teologia; il suo metodo, la sua tecnica e concettualizzazione rispondono al suo oggetto e finalità proprie: cogliere e realizzare le esigenze di giustizia presenti nella realtà. Il diritto non può smentire la realtà naturale o soprannaturale delle cose, ci deve essere una continuità tra il dato filosofico o teologico e le previsioni o soluzioni giuridiche, ma

non è compito del diritto esprimere il più compiutamente quei dati. Perciò sbagliano coloro che pensano di trovare nel diritto matrimoniale canonico tutto quello che la Chiesa pensa sul matrimonio, mentre esso ne è soltanto uno specifico, e necessariamente parziale, riflesso. L'unità del sapere non cancella la diversità delle scienze.

21. Che nel piano teologico non sia possibile escludere la sacramentalità senza escludere *eo ipso* lo stesso matrimonio è più che chiaro; ma ciò non impedisce che nella mente del nubente possa esistere una volontà sincera di stabilire un vincolo matrimoniale e contemporaneamente la positiva esclusione del carattere sacramentale di tale vincolo, e allora non si può dire che intende fare ciò che fa la Chiesa quando celebra il matrimonio dei battezzati.

22. Il problema non è la *reale* scindibilità o meno tra vero matrimonio fra cristiani e la sua dignità sacramentale, ma quella *intenzionale*. Come peraltro, sul piano naturale, non è possibile separare il matrimonio dalle sue essenziali proprietà od elementi, per cui non può nemmeno sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso indissolubile, uno, ordinato al bene dei coniugi e alla prole, ecc. Ben inteso che anche qui non è la volontà o la convinzione dei contraenti a dare al matrimonio la sua indissolubilità, unità, o la sua naturale ordinazione, basta che si vogliano veramente sposare.

23. Essendo il consenso delle parti la causa efficiente insostituibile di ogni concreto matrimonio, il profilo intenzionale ha una importanza decisiva per il diritto in quanto ad esso spetta dichiarare non solo cosa sia il consenso matrimoniale (e quale ne sia l'oggetto), ma anche i casi in cui esso è inesistente o comunque viziato in modo da renderlo insufficiente a far sorgere il matrimonio.

24. Genericamente la simulazione del consenso matrimoniale include tutti i casi in cui il nubente, pur celebrando esternamente le nozze, esclude intenzionalmente dal suo consenso il matrimonio stesso oppure alcuna proprietà, elemento, finalità, ecc. senza i quali il matrimonio non può esistere. Il legislatore quindi oltre a definire in cosa consista il consenso matrimoniale, determina le fattispecie in cui esso risulta viziato da una positiva intenzione escludente del contraente.

25. Nella definizione del consenso non vengono esplicitamente menzionate le proprietà ed elementi essenziali del matrimonio: essi sono inclusi nell'oggetto proprio del patto nuziale (*vir et mulier irrevocabili mutua traditio et acceptatio in matrimonium*), senza che ci sia bisogno della loro positiva, esplicita ed specifica accettazione. La simulazione consiste nella esclusione intenzionale dal consenso del suo oggetto proprio (il matrimonio) o di alcuna proprietà od elemento essenziale del matrimonio che tale oggetto di per se include; tale positiva riserva o limitazione fa sì che il consenso non sia più matrimoniale: il soggetto anche se manifesta di volersi

sposare, in realtà vuole una cosa che non è più il matrimonio. In somma mentre non è necessario accettare esplicitamente le proprietà ed elementi essenziali del coniugio, è necessario non escludere alcuno di essi.

26. In questa prospettiva sembra possibile che il rifiuto positivo della sacramentalità, costituisca un obice alla azione santificante di Cristo tramite la sua Chiesa che impedisca la nascita del vincolo matrimoniale tra battezzati: sarebbe destituire volutamente il rito della sua potenzialità sacramentale, ad opera proprio da chi è chiamato ad essere ministro e soggetto del sacramento. Che poi i termini 'proprietà', 'elemento', 'quid additum', non siano appropriati a designare il rapporto tra matrimonio e sacramentalità, non toglie che questa abbia una sua consistenza e possa essere oggetto di una riserva specifica.

27. Che tra i detti elementi o proprietà essenziali, di cui al c. 1101 § 2, si possa annoverare la dignità sacramentale, sembra chiaro anche dal fatto che essa può essere oggetto di uno specifico errore secondo il c. 1099, errore che può essere proprio il motivo della sua positiva esclusione. Il non parallelismo su questo punto tra i due canoni citati risponde a motivazioni ecumeniche (PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Acta et documenta Pontificiae Commissionis C.I.C. recognoscendo. *Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano 1991, pp. 452-460). Il soggetto può volersi sposare e contemporaneamente rifiutare positivamente la sacramentalità, volere cioè *sic et non aliter* un matrimonio non sacramentale. Che un siffatto matrimonio, fra battezzati, non sia *realmente* possibile è proprio la causa che un siffatto consenso non sia valido. "Si quis ideo solam dignitatem sacramentalem respuere intendit, assumere proponens omnes essentielles proprietates et finem matrimonii, uti naturalis instituti, per se non excludit ipsum matrimonium, quod revera vult, sed tantum elementum essenziale baptizatorum matrimonio adiectum, silicet sacramentalitatem. Propterea eius coniugium irritum evadit non ob totalem simulationem... sed tantum ob simulationem partialem" (c. Bruno, 26 febbraio 1988, n. 3).

28. Come accennato sopra, per la validità del sacramento non è strettamente necessaria la piena fede del ministro o del soggetto: basta che abbia l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, il che nel caso del matrimonio significa che voglia rettamente sposarsi; è proprio questa rettitudine con cui il nubente chiede alla Chiesa di sposarsi che "implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia" (Exh. Ap. *Familiaris consortio*, 68).

29. Ma la sola richiesta di per se non basta, se per mancanza di fede o comunque di rettitudine il nubente arrivasse al punto di "rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati" (ivi), anche perché dopo l'uso di ragione la volontà del soggetto è necessaria per la valida recezione dei sacramenti. In questi casi, conclude il passo citato, il pastore non deve

ammettere il soggetto alla celebrazione che pure domanda. Quando però tale positivo rifiuto non fosse esplicito e formale ma nascosto nelle intenzioni del soggetto siamo davanti alla simulazione appunto dell'elemento, proprietà o dignità che si rifiuta.

30. Ben inteso che la mancanza di fede o la mentalità del soggetto, la sua educazione o il suo rifiuto in generale della religione o della dottrina ecclesiastica sul matrimonio, non costituiscono da soli la volontà positiva che ogni simulazione richiede. Né bastano i discorsi contro la Chiesa o contro il matrimonio religioso per poter considerare provata l'esclusione della sacramentalità. È necessario provare il suo specifico e positivo rifiuto, logicamente prevalente sui motivi che hanno indotto il simulante ad accettare il matrimonio *in facie Ecclesiae*.

31. Tutto un altro discorso è poi la verifica in pratica di una siffatta esclusione, dal momento che non sembra avere uno scopo funzionale tangibile. Infatti, escludere fedeltà, indissolubilità, prole o qualsiasi altro elemento essenziale che possa comportare un onere, può avere proprio la motivazione logica di sfuggire tale onere. Ma escludere la dignità sacramentale non ha di per sé nessun risvolto pratico; perciò nonostante la sua possibilità teorica, la sua verifica in pratica è difficile: uno specifico atto di volontà escludente la sacramentalità è improbabile che avvenga, e ancora più difficile che possa avvenire in modo implicito, altrimenti tutti i matrimoni dei non praticanti o protestanti (che non credono alla sacramentalità del matrimonio) sarebbero nulli.

32. Le argomentazioni sinora fatte possono, con le puntuali distinzioni in esse incluse, essere applicate anche all'esclusione dell'indissolubilità, essendo questa una proprietà essenziale del matrimonio (c. 1056), la cui esclusione positiva dal consenso renderebbe questo non matrimoniale, malgrado nella sua manifestazione formale esso sia apparso completo e perfetto.

33. Le motivazioni che possono portare il nubente ad attuare nel suo *animus* questo positivo e radicale divario tra consenso espresso e volontà reale sono diverse, e di per sé non fanno parte della fattispecie legale poiché è la positiva volontà escludente che rende viziato il consenso a prescindere dalle motivazioni. Tuttavia ai fini della prova la presenza dimostrata di una adeguata *ratio simulandi* viene esigita dalla logica. Il rifiuto positivo e concreto dell'indissolubilità non prevale nell'animo del simulante senza una ragione soggettivamente sufficiente.

34. Tuttavia i buoni motivi per simulare non fanno di per sé la simulazione, "cum homines non ex lege caeca necessitatis agant, sed ex proprio libero arbitrio. Causa, enim, simulandi in se spectata, negativam tantum probationem constituit eo quod, illa deficiente, simulatio rationabiliter admitti nequit; et posita ac probata, simulatio non necessario sequitur, cum a posse ad esse non valeat illatio" (c. Ragni, diei 16 aprilis 1980, S.R.R. Dec. vol. LXXII, p. 261). Ci deve dunque essere la causa efficiente, cioè la

positiva volontà del simulante. In termini processuali si pone quindi il problema della prova dell'intenzione simulatoria, la quale "res ardua est, sed minime impossibilis, intentionem simulandi provare, quippe quod agitur de actu interno a nupturiente consulto abscondito. Simulatio enim est factum, et facta semper sunt legitimae probationi obnoxia" (c. Rogers, diei 19 decembris 1964, S.R.R. Dec. vol. LVI, p. 956).

35. Pur se è vero che la valida ragione per simulare non costituisce la simulazione, la sua accertata esistenza può servire come prova indiretta della volontà simulatoria, soprattutto laddove manchi la cosiddetta *confessio simulantis*. L'accertamento della *causa simulandi* ha quindi un grande valore probatorio non soltanto perché *nemo agit sine causa*, ma anche perché nei casi in cui la reale *intentio* del simulante non è stata da lui confessata *tempore non suspecto*, questa solamente è constatabile tramite prove indirette, fondate nella mentalità, oppure nei dubbi, timori o pressioni, ecc. che abbiano potuto generare l'*animus simulandi*, insieme a comportamenti e circostanze che se ne possano ritenere inequivocabile manifestazione.

In facto

36. La prova dell'assunto attoreo trova, da quanto emerso negli atti, degli ostacoli non indifferenti, benché le dichiarazioni raccolte appaiano per lo più degne di fede. E ciò perché, riguardo ai capi addotti, in atti ci viene riferito quello che la convenuta pensava, riteneva, apprezzava, disprezzava o avrebbe preferito ma non quello che ha decisamente escluso.

37. Riguardo al modo di essere e di pensare della oggi presentata come simulante, le risultanze istruttorie evidenziano che lei, all'epoca delle nozze, aveva una ostentata mentalità laicista; la stessa convenuta però ammette un forte innamoramento nei riguardi dell'attore. D'altra parte ella dice di avere un temperamento reattivo ma che "alla fine facevo ciò che mi chiedevano i miei genitori" (30), erano comportamenti reattivi di una ragazza di 18 anni ben disposta a mutare comportamenti; esprime bene questo modo di essere il fatto, da lei riferito, di quando ha conosciuto Michele in occasione di una rappresentazione di teatro parrocchiale: lei, che si atteggiava a laica e contestataria, andò per deridere gli altri e finì per collaborare alla preparazione dell'evento (32).

38. Riguardo alla sacramentalità, si può affermare che da parte della convenuta una volontà positiva di escluderla dal suo matrimonio non c'è stata; proprio perché per lei non aveva nessun interesse il farlo. Appare chiaro che lei volle sposare Michele e che accettò di sposare in Chiesa anche se questo fece con noncuranza e per accontentare lui: non c'è bisogno di volere esplicitamente la sacramentalità, basta volersi sposare e non escluderla positivamente. Quindi il "non me ne importava molto", "per me non aveva alcun valore", "non credevo nella sua sacramentalità" (36), non sembrano necessariamente segno di una positiva volontà escludente, piuttosto sono indizio di

una assenza di specifica volontà. La convenuta peraltro non dice di avere rifiutato la sacramentalità del matrimonio celebrato, soltanto dice di non essersi “mai posta il problema” e di avere “mai pensato al valore del sacramento del matrimonio e agli impegni che avrebbe comportato” (35): chi non si pone un problema non prende una decisione in merito.

39. Diversa in partenza potrebbe apparire la situazione rispetto all’esclusione dell’indissolubilità in quanto la donna si posse il dubbio che il rapporto potesse naufragare, e quindi una spinta alla riserva di divorziare. Ma anche su questo punto le contraddizioni non sono poche, non ultima l’assenza nella sua dichiarazione in giudizio della sua positiva volontà escludente.

40. La convenuta, infatti, prospetta l’esistenza di una *causa simulandi* dal momento che afferma di essersi trovata coinvolta in un vortice più grande di lei, in cui le decisioni venivano prese dai grandi, e aggiunge che accingendosi a sposare Michele non si sentiva “più molto innamorata” (35), per cui avrebbe preferito la semplice convivenza. Ella però riconosce che sono stati loro due a decidere di sposarsi in chiesa (34) anche se lei decise così “per far contenti gli altri” (35).

41. Tuttavia lei ribadisce che era “dubbiosa sulla riuscita del mio matrimonio”, tanto che la stessa mattina delle nozze sua nonna se ne era accorta (36), e questa sarebbe la ragione per la quale ella, convinta assertrice del divorzio in generale, avrebbe pensato al divorzio per lei, ritenendolo una via d’uscita (35), ma in verità dalle sue parole non si può dedurre con certezza che abbia posto una riserva contro l’indissolubilità, tanto quanto che poi confessa che “in quel momento desideravo avere un figlio” (35) con Michele, difatti già nel viaggio nuziale rimase incinta (37).

42. Difatti la convenuta dice che, sgonfiatosi l’affetto iniziale, ella si è sposata più per “pena nei confronti di Michele” e perché non se la sentiva di tirarsi in dietro, che per amore. Afferma pure di averlo fatto scontenta: “a me di fatto non importava niente... quel giorno per me non c’è stato alcun entusiasmo”, di questo particolare gli altri non sembra si siano resi conto (49, 58, 62, 66). La convenuta fa pesare anche come motivo del suo disagio la sua ansia per le possibili crisi d’asma del marito; ma questa preoccupazione ammette pure l’interpretazione contraria, anche perché, dall’insieme delle testimonianze appare accertato che i due si sono sposati perché si trovavano bene insieme e volevano costruire una famiglia d’accordo col concetto naturale di questa, il che permette di considerare prevalente la *causa contrahendi*, la infermità di Michele non appare come occasione di dubbi o ripensamenti da parte di Francesca.

43. Inoltre le affermazioni della convenuta, anche se sostanzialmente vere, sembrano un po’ esagerate col senno di poi. Certamente sembra assodato che lei era favorevole al divorzio e che non condivideva la dottrina della Chiesa sul matrimonio, questo lo affermano tutti i testi. Quel che non appare tanto chiaro è che abbia

applicato positivamente questa sua mentalità laica al suo matrimonio con Michele. Accettando di sposarsi in Chiesa, lei può non aver rinunciato al suo modo di capire il matrimonio, ma questo di per se non significa la volontà positiva di escludere quello in cui non si crede.

44. L'attore, primo interessato a questa causa, senz'altro ribadisce il pensiero di lei "che quando il rapporto tra due persone non funziona, era opportuno fare ricorso al divorzio", tuttavia nemmeno lui sa dire se ciò dicendo la fidanzata "lo riferisse anche al nostro matrimonio" (22). Quello che egli può senz'altro testimoniare è: che "da parte di entrambi è nato subito un forte innamoramento" (18), che stavano bene insieme, che il rapporto prenuziale è stato sereno perché [lei] "era una ragazza comunicativa e molto affettuosa" (ivi), che pure hanno osservato un comportamento "affettivamente corretto".

45. Di conseguenza hanno deciso di sposarsi perché "eravamo desiderosi di formarci una famiglia, di avere dei figli e di stare bene insieme" (20). La preferenza della ragazza per la semplice convivenza non ha nemmeno rappresentato un problema fra loro. Anche se lei "non riteneva molto importante il matrimonio" (19), di comune accordo hanno deciso il matrimonio in Chiesa senza imposizione da parte di nessuno, così lo hanno comunicato ai rispettivi genitori e hanno seguito il corso preparatorio insieme ad altre coppie. Non si può dunque dire che sia stata più forte in lei la sua mentalità che il suo desiderio di sposare Michele.

46. I testimoni, anche se indirettamente e a pennellate confermano la mentalità, forse più contestataria che specificamente divorzista di lei; ma non risulta invece nelle loro deposizioni la volontà positiva di escludere l'indissolubilità, né una sufficiente *causa simulandi* che abbia prevalso su quella *contrahendi*.

47. Sua madre dice che vedeva ancora immatura sua figlia per il matrimonio, ma si fece il fidanzamento ufficiale e non ha sentito Francesca parlare di dubbi e nemmeno di intenzioni simulatorie. Peraltro, anche se può testimoniare le radicate idee divorziste della figlia, tuttavia ribadisce che "con me non le ha mai riferite in modo specifico al suo matrimonio" (49). Secondo lei il giorno delle nozze "tutto si svolse normalmente" (ivi).

48. Parimenti il padre della convenuta, benché non dava a quanto pare molta libertà alla figlia, non si oppose alla relazione di essa con l'attore, vedendo che i due andavano d'accordo. Conferma che è stato il loro innamoramento che gli ha portati "in breve tempo a progettare il matrimonio" (52). Egli ribadisce che la figlia ha accettato il matrimonio in Chiesa "per non darci un dispiacere", anche se non praticava e "in particolare mostrava una contrarietà al matrimonio" (52); tuttavia nemmeno a lui Francesca ha manifestato dubbi sulla riuscita del matrimonio o intenzioni simulatorie precise (53).

49. Il teste (*omissis*), amico di scuola della convenuta, è l'unico tra gli interrogati a ricordare "che tra i giovani fidanzatini c'erano spesso litigi", in contrasto con quanto dichiarato da le parti e dagli altri testi; egli poi ammette comunque che tra i due c'era amore reciproco (56). Il teste ribadisce il carattere ribelle e "Bastian contrario" di Francesca, nonché la sua mentalità di sinistra e contestataria anche nei confronti della Chiesa. Dopo le nozze Francesca gli rivelò che si era sposata mossa da innamoramento adolescenziale e per avere più libertà dai suoi, e che essendo lei favorevole alla convivenza, aveva accettato di sposare in Chiesa per le circostanze, riteneva però che "se anche una persona accettava di sposarsi, quando poi non si fosse trovata bene con la persona che aveva scelto, poteva sempre lasciarla ricorrendo alla separazione ed al divorzio" (58). Comunque nemmeno lui, prima delle nozze, ha sentito da Francesca dubbi o perplessità riguardo al suo matrimonio con Michele e nemmeno intenzioni simulatorie (57).

50. La madre dell'attore sa dire solo che a lei sembrava che i giovani andassero d'accordo "e che fossero entrambi innamorati" (61); che la convenuta discuteva con suo marito e "si diceva contraria ai preti e alla Chiesa" (62).

51. Il fratello dell'attore (*omissis*) ribadisce pure il forte innamoramento e la mentalità di sinistra della convenuta, ma non sa dire niente su dubbi né "della concezione di Francesca del matrimonio ed in particolare se credesse o meno all'indissolubilità" (66).

52. Il testimone (*omissis*) anche lui amico d'infanzia di Francesca, può testimoniare che lei era "di idee contrarie alla Chiesa" (69) e che non credeva nel matrimonio religioso, manifestando che "non lo riteneva indissolubile e non accettava le altre sue proprietà" (71). Se poi lo ha riferito al suo matrimonio col convenuto, questo il teste non lo sa. Non li risulta nemmeno "che Francesca frequentasse il gruppo della federazione Comunista" (70); e pensa che "Francesca si sia innamorata di Michele ed egualmente lui... i giovani stavano bene insieme" non li risultano dubbi o perplessità nella convenuta sul futuro matrimonio (70).

53. Il parroco don (*omissis*), ricorda che nella preparazione della coppia al matrimonio, ha subito notato "in Francesca un atteggiamento contestatore e di non accettazione di quanto le veniva proposto" durante il corso (73), perché aveva "difficoltà ad accettare la dottrina della Chiesa"; su questo argomento -aggiunge- lei ebbe "modo di manifestarmi ancora le sue perplessità, anche se poi ha firmato e io non ho avuto modo di sapere quale fosse la sua reale adesione a quanto sottoscriveva", quindi ha dovuto ammetterla al matrimonio (74). Invece la ragazza non gli espresse "direttamente dubbi o perplessità sull'esito del suo matrimonio" (73).

54. Il fratello di lei (*omissis*), come gli altri, conferma che "tra loro è nato un innamoramento" (75) e questo è stato il motivo che li ha portati a decidere il

matrimonio; ribadisce che sua sorella non era praticante e rifiutava il matrimonio preferendo la convivenza. Ma è più esplicito degli altri in quanto aggiunge che “Francesca ha detto chiaramente che in caso di non riuscita del suo matrimonio avrebbe fatto ricorso al divorzio”, e afferma che di questo la sorella “parlava apertamente” (77). Tuttavia egli non sembra credibile, sia perché nessun altro teste ha presenziato tali aperte dichiarazioni sia perché il testimone, nonostante tali affermazioni, non è a conoscenza se sua sorella nutrisse dei dubbi o perplessità che la abbiano spinto a proclamare così apertamente le sue riserve (76).

55. Le circostanze poi non avallano nemmeno la tesi attorea. Appare dimostrato che fino alle nozze e anche fino a qualche tempo dopo, il rapporto si è svolto regolarmente senza rilevanti dissidi o contrasti, la stessa dichiarata volontà della donna di avere un figlio, messa poi in atto subito dopo le nozze, ne è ulteriore riprova. La medesima asserita simulante indica che il processo che la ha allontanato affettivamente dal marito è iniziato durante la gravidanza poiché si sentì trascurata da lui, anche se la nascita della figlia la ha fatto ancora sperare. E comunque finisce per ammettere che la causa della separazione è stata, non l’attuazione di una eventuale riserva precedente le nozze, bensì l’aver lei allacciato una relazione adulterina durante il terzo corso di infermiera (37-39), rapporto che non ha voluto o potuto tenere nascosto per più tempo.

Conclusioni

56. Anche se si può considerare dimostrato l’atteggiamento laico e divorzista della convenuta, non sembrano invece dimostrati gli altri elementi che costituiscono l’impalcatura probatoria di una simulazione: volontà positiva e non semplicemente abituale o interpretativa, riferita al proprio coniugio; né dimostrata risulta una immediata *causa simulandi* più forte di quella *celebrandi*, che invece appare di spessore congruo e di sviluppo coerente con tutto il contesto: il desiderio amoroso in favore dell’attore si è sviluppato progressivamente fino al desiderio di condividere la vita con lui. Né le circostanze pre e post nuziali in cui si è svolto il rapporto danno adito a pensare che già da prima delle nozze la convenuta abbia escluso la sacramentalità o che si sia proposto positivamente di divorziare, anche perché non sembra che avesse il timore che le cose potessero non andare, appunto perché innamorata dell’attore.

Per questi motivi, ponderato e considerato attentamente quanto esposto sia *in iure* che *in facto*, Noi sottoscritti Giudici del Tribunale Regionale del Lazio, riuniti legittimamente nella sede del Tribunale, dopo avere invocato il Nome del Signore, dichiariamo e sentenziamo definitivamente che al proposto dubbio si deve rispondere, come infatti rispondiamo:

“*Negative* seu non constare de nullitate matrimonii in casu ex capite defectus matrimonialis consensus ob exclusionem dignitatem sacramentalem matrimonii et bonum sacramenti ex parte mulieris”. (*Omissis*)
